

***Le piattaforme digitali - opportunità e sfide
per i lavoratori e le imprese: nuovi diritti.***

Introduzione

Nella recente storia della tecnologia ben pochi strumenti hanno avuto, oltre che una così rapida e planetaria diffusione, anche un contemporaneo impatto sulla evoluzione antropologica dell'umanità come l'uso dei computer e di internet.

Tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60 ebbe inizio nei centri universitari americani un grande interesse per gli studi sulle facoltà cognitive e comunicative dell'uomo in relazione alle potenzialità di sviluppo dei computer che stavano vivendo proprio in quegli anni una grande evoluzione transitando dai semplici elaboratori a valvole del 1943 ad una tecnologia più avanzata grazie anche allo sviluppo hardware che ne segnò in maniera importante la loro evoluzione linguistica. La spinta in questa direzione diede vita tra il 1969 e il 1970 al PROGETTO ARPA.

Una delle prime scoperte che permise di risolvere il grande problema dell'incomunicabilità tra diversi processori fu un linguaggio unico i.c.d. 'protocolli' o NCP (Network Control Protocol) dando un fondamentale impulso per una successiva espansione a seguito della creazione della c.d. posta elettronica o email.

L'evoluzione iniziava ad avanzare spedita e nel 1974 si inizia a parlare di INTERNET.

Pochi anni dopo, tra il '78 e il 1980 il TCP/IP sarebbe stato adottato ufficialmente come protocollo standard di tutte le reti sostituendo il protocollo NCP sancendo di fatto la nascita di INTERNET.

Grazie alla nascita dei c.d. software di indicizzazione che, rendendo possibile cercare e trovare qualsiasi informazione grazie alla indicizzazione degli archivi e dei loro contenuti ha permesso di arrivare ad una definizione della rete così come la conosciamo oggi cioè quello strumento di massa che coinvolge quotidianamente decine e decine di milioni di persone in scambi comunicativi, scientifici, commerciali, tra privati e pubblici.

L'evoluzione tecnologica in rete ha permesso di superare alcuni limiti un tempo ritenuti invalicabili, ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza.

Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale che mette al centro il criterio dell'universalità.

La garanzia dei diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.

I principi riguardanti l'evoluzione della rete tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Negli anni recenti la platform economy ha rappresentato una innovazione epocale.

Il modello di business centrato sulla piattaforma si è diffuso in molte aree dell'economia. L'evoluzione tecnologica come già detto ha prodotto una differenziazione tra le varie tecnologie, dalle piattaforme di prima generazione come Google e Yahoo alla creazione dei mercati online come eBay o Amazon fino alla più recente generazione che ha interessato l'economia dei servizi (come ad esempio Uber e Lyft e Airbnb).

La sfida si trasferisce dal piano meramente tecnologico ed informatico a quello più squisita-



Gruppo dell'Alleanza Progressista dei
Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo

EURODEPUTATI 
Partito Democratico

mente legato ai diritti, facendo fare un salto di qualità al dibattito tra quanto sia brutto e cattivo il nuovo mercato ed una vera discussione su come normarne l'evoluzione anche e soprattutto nei rapporti di lavoro.

Piattaforme digitali: Diritti

Come abbiamo visto nel precedente paper, l'evoluzione o meglio la rivoluzione delle piattaforme digitali si è accompagnata ad una modifica del lessico passando da sharing economy¹ o P2P economy on-demand economy.

La portata e il valore di queste asset non si sviluppa su asset reali, ma nella tecnologia e nell'evoluzione utilizzate, nel loro brand e soprattutto nella platea degli utenti a cui si rivolgono.

Il provvedimento della Commissione Europea ha avuto il merito di superare una questione rimasta aperta per molto tempo, se la piattaforma dovessero essere regolate, in che modo e su quale versante dovesse muoversi la regolazione.

Le caratteristiche della Piattaforma non si riducono univocamente ad una riduzione dei costi di transazione ma modifica sostanzialmente la stessa indirizzando l'acquirente verso offerte alternative e quindi modificando sensibilmente la domanda.

I dati raccolti dalle piattaforme e la loro rapida diffusione da parte di un numero di utenti enorme ha di fatto indotto ad una crescita rapida il loro valore commerciale rendendo necessario un intervento del legislatore a protezione e tutela dei dati personali dell'utente.

Come ricordato non è possibile oggi fermare il vento con le mani e ipotizzare un ritorno indietro ma collocare il buono dell'evoluzione nell'alveo dei diritti coniugati alle miglierie che l'evoluzione consente, oltre alla già menzionata riduzione dei costi, ad una migliore fruizione del numero di servizi e beni proposti e ad un miglioramento degli stessi.

La rivoluzione digitale ha trasformato profondamente le modalità di consumo di beni, prodotti e servizi, con sempre maggiore frequenza disponibili in rete. In questo contesto, il ruolo delle piattaforme digitali si è fatto sempre più rilevante. Esse, infatti, sono state essenziali per estendere i diritti politici, come la libertà di espressione, e per fondarne di nuovi, soprattutto nella sfera economica - si pensi ai diritti dei consumatori. Al contempo, tuttavia, hanno posto le premesse per la concentrazione di poteri dominanti e per l'esercizio abusivo di tali poteri. La questione principale, dunque, è comprendere quale bilanciamento debba esistere tra libertà e controllo e capire come si possa, da un lato, evitare di abbandonare i cittadini in "camere di risonanza" fatte di discorsi d'odio e di notizie contraffatte e, dall'altro, impedire alle piattaforme di esercitare autonome funzioni di censura.

Davanti a questa situazione rappresenta una grande difficoltà l'armonizzazione tra la regolazione antitrust e quelle di altre autorità indipendenti che si vanno ad intersecare in un universo più vasto in cui ritroviamo una inevitabile pluralità di governi competenti in materia non avendo le piattaforme limiti distinguibili tra confini nazionali. Va da se che vi sia una reciprocità e in alcuni casi una sovrapposizione tra le amministrazioni europee e quelle nazionali.

In tale direzione, si muove l'Unione Europea con l'ambizione di rappresentare un modello nel mondo, il cosiddetto Bruxelles effect.

Sotto questo profilo è indubbio il successo conseguito dal regolamento in materia di protezione dei dati personali: il GDPR. Sulla base del raggiungimento di questo ambizioso risultato, l'Unione ha presentato una serie di proposte normative che possono costituire un riferimento anche per altri ordinamenti giuridici, in particolar modo Regno Unito e Stati Uniti.

In relazione al tema delle piattaforme, la Commissione ha presentato il Digital Service Act che prevede il principio della responsabilità per le piattaforme che detengono una enorme quantità

di dati personali e che per tale ragione devono essere sottoposte ad obblighi specifici. Altra proposta normativa importante è costituita dal Digital Market Act che determina le regole in maniera da permettere anche alle piccole imprese di accedere alle piattaforme e ai relativi mercati, e il regolamento sull'intelligenza artificiale che pone vincoli sulla trasparenza degli algoritmi utilizzati nella raccolta e nella gestione dei dati.

Le proposte europee modificano in maniera importante il quadro di regolazione internazionale delle piattaforme digitali.

Il dibattito è acceso da ormai trent'anni, quando si iniziarono a porre i primi dubbi giuridici sulla regolazione di internet. Si fecero tre diverse considerazioni che proponevano tre soluzioni alternative di regolazione:

La prima prevedeva una sorta di assenza di regole. La seconda prevedeva una forma di autoregolazione, senza la previsione di interventi normativi ed infine quella che prevedeva una forma di regolamentazione della rete.

Primo scoglio da superare era l'individuazione di un'autorità internazionale di regolazione della rete.

Grazie agli interventi dell'Unione europea sui diritti fondamentali in ambito digitale, è possibile che in futuro convivano diverse forme di regolazione: quella privatistica delle piattaforme, quelle delle organizzazioni internazionali e regionali, quella degli Stati nazionali. La sfida principale è quella di creare le condizioni per un coordinamento tra queste differenti cornici normative, specialmente nel settore della raccolta dei dati e dell'intelligenza artificiale.

Certamente lo sforzo normativo non sarebbe esaustivo se non supportato da notevoli investimenti nelle infrastrutture, in special modo per consentire una vera transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, le cui banche dati dovrebbero essere messe nella condizione di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle a livello nazionale ed europeo. È importante investire nelle competenze digitali, a partire dalla formazione scolastica e universitaria. Partire con il piede giusto.

Una spinta importante senza dubbio è arrivata dalla pandemia durante la quale l'impossibilità di usufruire dei canali tradizionali ha reso necessario che alcuni servizi essenziali come l'educazione fossero erogati in modalità digitale da attori privati che sempre ricoprono ruoli di natura pubblicistica.

Digital services act, i punti fondamentali

Il Digital Services Act è un regolamento che va a sostituire e novare il precedente regime di responsabilità dei fornitori di servizi della società dell'informazione, costituito dalla E-commerce Directive.

Lo scopo del regolamento è quello di contribuire attraverso la definizione di regole chiare al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro che favorisca l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

L'evoluzione digitale e il maggior utilizzo dei servizi connessi hanno dato origine a nuovi rischi per le imprese e per gli utenti rendendo di fatto necessaria una rivisitazione del precedente quadro normativo.

L'intero impianto generale dell'E-COMMERCE Directive viene sostanzialmente mantenuto, introducendo nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e responsabilità, recependo perlopiù quanto già previsto nel corso degli anni.

RESPONSABILITA' - significa essere responsabili, essere degni di fiducia. Accountable è l'azienda, l'ente, l'associazione o il professionista che tratta i dati personali con la consapevolezza che quelle informazioni non sono sue e che deve fare tutto il possibile perché non accada loro nulla di male.

Chi raccoglie i dati personali ha l'obbligo di essere responsabile, ancora prima di fare qualsiasi trattamento. Lo dice il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, ma è anche una questione di etica e di buon senso: i dati personali dei dipendenti, dei clienti, dei pazienti, degli alunni, dei cittadini non sono nostri, ce li hanno affidati e noi abbiamo il dovere di proteggerli.

Il regolamento sancisce che è necessario anticipare il problema, valutando i rischi e adottando delle contromisure, è necessario essere consapevoli dei trattamenti se non si conoscono i dati trattati come è possibile conoscere i rischi?

Un'importante soluzione di continuità è rappresentata dalla forma scelta per la nuova normativa: regolamento invece della direttiva. L'applicabilità diretta della DSA si prevede aiuterà a superare le divergenze tra i recepimenti nazionali della E-commerce Directive.

Viene comunque mantenuta l'esenzione di responsabilità per i provider esercenti attività di mere conduit, cioè di società che si occupano di trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni non proprie (cioè date dal destinatario del servizio) o nel fornire l'accesso alla Rete. Allo stesso tempo viene escluso l'obbligo di sorveglianza della piattaforma per le attività degli utenti, introducendo alcune eccezioni.

Il DSA introduce inoltre una sorta di clausola del "buon samaritano", una forma di protezione europea che potrebbe indurre gli intermediari di servizi online ad adottare sistemi di monitoraggio, una serie di meccanismi finalizzati ad una maggiore responsabilizzazione dei provider sotto il profilo del controllo e gestione di contenuti illeciti o nocivi immessi in rete.

Oltre a riprodurre il quadro di esenzione già menzionato, il Digital Services Act impone:

- due diligence obligations per alcune categorie specifiche di provider di servizi di intermediazione;
- nuove regole per l'attuazione, l'enforcement, la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri in materia di servizi digitali.

Altra novità importante è la creazione di nuovi organismi nazionali preposti alla vigilanza sull'applicazione del DSA stesso. Tale figura viene chiamata Coordinatore dei Servizi Digitali con il compito di vigilare sull'applicazione del DSA rispetto alle piattaforme che hanno il loro principale stabilimento nel rispettivo Stato Membro ed avrà alcuni poteri:

- investigativo
- di enforcement come il potere di ordinare la cessazione delle violazioni, di imporre misure correttive o misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave ed infine di imporre sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 42, fino al "6 % del reddito annuo o del fatturato del prestatore di servizi di intermediazione interessato".

Infine, laddove le precedenti misure risultino inefficaci i coordinatori dispongono anche del potere di:

- imporre l'adozione di un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione e provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;
- chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione.

Le piattaforme possono infine essere sanzionate anche per la presentazione di informazioni errate, incomplete o fuorvianti, così come per la mancata risposta o la rettifica delle stesse informazioni, nonché per il mancato assoggettamento a sopralluoghi. In questi casi però, le sanzioni non possono superare l'1% del reddito o del fatturato annuo.

Nuove tutele

Il significativo cambiamento di paradigma a cui gli individui stanno assistendo nel rapporto con il potere, sembrerebbe richiedere quindi di concentrarsi su una serie di diritti che possono essere applicati non solo nei confronti dei poteri pubblici, ma anche degli attori privati. Si tratta quindi di comprendere quale livello di tutela sia necessario garantire agli individui, specialmente guardando al ruolo del costituzionalismo digitale nella società dell'informazione. In particolare, un approccio volto alla regolamentazione quale quello avanzato dal Digital Services Act potrebbe sicuramente giovare per rimediare alla mancanza di equità, trasparenza e responsabilità che sembrerebbe la sfida più importante da affrontare rispetto all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte di attori pubblici e privati.

Sebbene l'introduzione di nuovi diritti possa portare a tensioni costituzionali per ragioni legate principalmente alla compressione delle libertà economiche e di altri diritti fondamentali, il Digital Services Act sembra colmare una lacuna ventennale nel regime di responsabilità delle piattaforme introducendo garanzie che mirano a tutelare i diritti e la democrazia in Europa.

Chi oggi svolge un'attività tramite una piattaforma digitale spesso, troppo spesso non dispone di informazioni sul funzionamento degli algoritmi, sull'utilizzo dei dati personali e sul modo in cui il loro comportamento interagisce con le decisioni prese dai sistemi automatizzati.

Si tratta di una prospettiva ben lontana da quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori dove il potere di controllo del datore di lavoro.

La digitalizzazione oggi impone che parta da un punto di vista diverso, con l'implicazione che a nuove tipologie di attività vengano corrisposti e riconosciuti nuovi diritti.

Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali oggetto di tale gestione algoritmica spesso non dispongono di informazioni sulle modalità di funzionamento degli algoritmi, sui dati personali utilizzati e sul modo in cui il loro comportamento incide sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Né ne sono consapevoli i rappresentanti dei lavoratori e gli organismi ispettivi che operano nei diversi Stati.

Si tratta di una prospettiva che si distanzia anni luce da quella che aveva lo Statuto dei lavoratori allorché si proponeva di limitare il potere di controllo del datore di lavoro: a quel tempo, nel momento in cui il legislatore ribadiva la necessità del controllo dell'uomo sull'uomo, ai fini della tutela della dignità della persona che lavora, visualizzava delle tecniche automatiche di controllo rudimentali.

La digitalizzazione costituisce oggi un presupposto del tutto diverso che costringe ad individuare nuovi diritti della persona (o diritti che si declinano in modo diverso).

L'intendimento principale è di garantire un'equa gestione algoritmica per tutti: anche per i veri lavoratori autonomi e per le altre persone che svolgono un lavoro tramite piattaforma e che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

Obiettivo dichiarato è quello di combattere il lavoro autonomo fittizio, ma va da sé che l'approccio non univoco degli Stati membri al problema generale lavoro autonomo / subordinato e alla regolazione del lavoro tramite piattaforma rendono il lavoro di armonizzazione non di semplice attuazione.

Si giunge attraverso il provvedimento ad un'importante affermazione: la presunzione legale di subordinazione nel caso in cui la piattaforma digitale controlli l'esecuzione del lavoro della persona che lo svolge.

Il controllo sull'esecuzione del lavoro si ravvisa nel momento in cui si manifestino almeno due

delle seguenti condizioni:

- determinazione effettiva del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livello;
- obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, di rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro;
- supervisione dell'esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici;
- effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti;
- effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

Nel nostro Paese abbiamo già visto l'istituzione di una presunzione legale di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, una di queste forme era rappresentata dal lavoro a progetto verso il quale molte volte la giurisprudenza ha dovuto sopperire ai buchi legislativi.

L'art. 6 introduce obblighi di informazione dei lavoratori sui sistemi di monitoraggio utilizzati dalla piattaforma, sulla gestione algoritmica dei rapporti di lavoro e sui sistemi decisionali che vengono utilizzati per prendere decisioni che influiscono in maniera importante sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme.

È presente una parte importante contenuta nel capo IV in relazione alla trasparenza per quelle attività svolte mediante piattaforme digitali (i datori di lavoro) che si esplicita nell'obbligo di fornire informazioni se richieste dalla pubblica autorità, rispetto al numero dei lavoratori che svolgono con regolarità un lavoro mediante piattaforma e ai termini e alle condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.

Rimane in capo al capo V la parte sui mezzi di ricorso e applicazione che riconosce ai lavoratori e alle loro rappresentanze una serie di diritti anche dal punto di vista giurisprudenziale per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti da codesto provvedimento.

Nuove regole. Come risponde l'Italia?

L'Italia si è detta pronta a raccogliere le indicazioni contenute nel provvedimento con una proposta di riforma organica che vuole superare le norme varate nei mesi scorsi a tutela dei rider. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha spiegato l'impegno con cui l'Italia si muove per far fronte alla continua evoluzione tecnologica, al lavoro attraverso le piattaforme digitali, all'intelligenza artificiale che trasformano radicalmente non soltanto gli strumenti di lavoro, ma influiscono sui processi produttivi e sull'organizzazione dell'impresa e del lavoro stesso.

Da una parte certamente le piattaforme creano nuove occasioni e possono agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro, soprattutto per talune categorie di lavoratori come i disoccupati da lungo tempo, donne, lavoratori con disabilità, neet, per contro pongono una serie di dubbi legati all'informalità del rapporto di lavoro che espone la nostra tipologia di lavoratori a maggiori problematiche legate ad una certa continuità lavorativa e reddituale e di accesso a strumenti di copertura sociale e alla contrattazione collettiva.

Il ddl stabilisce in maniera chiara le condizioni per stabilire la corretta qualificazione dei lavoratori intermediati attraverso le piattaforme ed estende ai lavoratori autonomi una serie di diritti già previste per i riders, in materia di disciplina antidiscriminatoria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il provvedimento del governo italiano prevede la designazione di un soggetto responsabi-

le delle decisioni automatizzate, introducendo l'approccio cosiddetto "human in command" obbligando la piattaforma ad una modifica dei parametri degli algoritmi se fosse accertata una lesione dei diritti dei lavoratori.

L'evoluzione del lavoro che cambia richiede anche una normativa adeguata che si evolva con l'evoluzione di nuove attività nascenti sulla spinta dell'innovazione tecnologica.

Pensare di viaggiare in un treno ad alta velocità e nel contempo essere connessi con il mondo intero con un apparecchio che sta nel palmo di una mano dovrebbe dare l'idea di un mondo che si muove alla velocità della luce e cambiamenti così netti richiedono anche un adeguamento nella velocità di realizzazione dei provvedimenti.

Ovviamente dovremmo prendere quanto di buono questa evoluzione può offrire e combattere abusi che di fatto fanno nascere forme di rapporti truffaldini e pericolosi come il già denunciato "caporalato digitale" dove i braccianti agricoli sono stati sostituiti dai lavoratori della gig economy. L'idea del caporalato nei campi, dove i lavoratori vengono prelevati e caricati su un furgone viene sostituita da un algoritmo che "preleva" i lavoratori in attesa di chiamata. Come molte attività "sommese" anche il lavoro tramite piattaforma si presta a condizioni di ridotta autonomia e a sospetti di rapporti irregolari. Basti pensare che circa 3 lavoratori su dieci non hanno un contratto scritto, che il 26% dei lavoratori non gestisce direttamente l'account di lavoro per accedere alla piattaforma e che nel 13% dei casi il pagamento viene gestito da un ulteriore soggetto esterno. Inoltre, si segnala che il 72% ha dovuto sottoporsi a un test valutativo per poter lavorare con la piattaforma.

Il sistema più diffuso per la valutazione del lavoro svolto è quello legato al numero di impegni o incarichi portati a termine (59,2% dei casi) seguito dal giudizio dei clienti (42,1%). Questo conferma la centralità del sistema del cottimo orario nella valutazione effettuata dagli algoritmi sui lavoratori e nell'organizzazione produttiva della piattaforma e suggerisce come per molti lavoratori delle piattaforme non si tratti di lavoro autonomo, ma di lavoro dipendente. A una valutazione negativa o a una mancata disponibilità nello svolgimento degli incarichi corrisponde in quattro casi su dieci un peggioramento del tipo di incarichi assegnati, con la riduzione nelle occasioni di lavoro più redditizie rispetto al complesso degli incarichi (40,7%). Inoltre, la valutazione negativa determina per il 4,3% dei lavoratori il mancato pagamento della prestazione svolta, fino ad arrivare nel 2,8% dei casi alla disconnessione forzata dalla piattaforma, una sorta di licenziamento occulto.

Il disegno di legge nasce per fronteggiare questo pericolo, risultato delle proposte contenute nella relazione sull'attività svolta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e prevede nel dettaglio:

- all'articolo 1 vengono individuate "una serie di disposizioni che stabiliscano dei livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori della gig economy" e indica "una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore".
- l'articolo 2 riguarda alcune "misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi delle piattaforme digitali".
- l'articolo 3 introduce dei "nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi delle piattaforme digitali".
- L'articolo 4 affronta il tema delle tutele dei lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici e si stabilisce che il subappaltatore "deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto".

- l'articolo 5 prevede una specifica fattispecie penale al fine di contrastare i fenomeni di somministrazione fraudolenta di lavoro.
- l'articolo 6 introduce, all'interno del codice penale (art. 603 bis C.P.), "un'autonoma e specifica fattispecie di reato, tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate" o "a rinunciare a diritti spettanti".
- l'articolo 7 estende "la responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive". L'articolo 8 riproduce alcune disposizioni aggravanti nel caso di reato di estorsione.

Il lavoro intermediato dalle piattaforme assume in Italia ogni giorno un ruolo più importante nel mercato del lavoro. La gig economy, i cosiddetti lavoretti per arrotondare, in realtà riguardano una piccola fetta di lavoratori. Una percentuale importante dei lavoratori delle piattaforme digitali vive di questo tipo di attività. Il 45,1% appartiene alla tipologia "coppia con figli" ma la quota sale al 59,1% nel caso di occupati che considerano quella delle piattaforme un'attività secondaria. Al contrario, le persone che occasionalmente collaborano con una piattaforma sono invece più frequentemente single (37,9%).


Le proposte della Commissione europea coniugate con quanto il governo italiano sarà in grado di approvare nella prossima legislatura costituiscono un tassello importante nella definizione dell'architettura della legislazione che fino ad oggi ha viaggiato troppo spesso sul treno a vapore mentre l'universo tecnologico ha già superato l'alta velocità.

Sitografia

- Laura Ammannati – VERSO UN DIRITTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI?
- IL QG – DIGITAL SERVICE ACT APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO: LE NOVITÀ SUGLI INTERMEDIARI ONLINE
- SDA BOCCONI – School of management – LA SFIDA DELLE PIATTAFORME DIGITALI



Gruppo dell'Alleanza Progressista dei
Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo

EURODEPUTATI 
Partito Democratico



socialistsanddemocrats.eu



[@socialistsanddemocrats](https://www.facebook.com/socialistsanddemocrats)



[@TheProgressives](https://twitter.com/TheProgressives)



[@socialistsanddemocrats](https://www.instagram.com/socialistsanddemocrats)



[youtube.com/SocsandDems](https://www.youtube.com/SocsandDems)